

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

ART. 3 – DESTINATARI

ART. 4 – DEFINIZIONI

ART. 5 – STATO DI BISOGNO

ART. 6 – ATTESTAZIONE ISEE

ART. 7 – REQUISITI PER PRESA IN CARICO

ART. 8 – DEFINIZIONE DI PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO

ART. 9 – CONTRIBUTO ECONOMICO: ISTRUZIONE DELLA PRATICA E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 10 – PARENTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI

ART. 11 – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI

ART. 12 – CAUSE DI ESCLUSIONE, SOSPENSIONE E REVOCA

ART. 13 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO

ART. 14 – CONTRIBUTI INDIVIDUALI STRAORDINARI

**ART. 15 – INTEGRAZIONE RETTE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO, CENTRO
DIURNO E PRESTAZIONE ASSISTENZIALE DOMICILIARE**

ART. 16 – ACCESSO ALL'EMPORIO SOLIDALE

ART. 17 – FUNERALE GRATUITO

ART. 18 – CONTROLLI

ART. 19 – ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 20 – DEROGHE

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.1. Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli art. 2, 3 e 38 della Costituzione e della legislazione nazionale e regionale vigente nonché con i principi del diritto internazionale e del diritto comunitario in materia di diritti sociali della persona.

1.2 Il presente Regolamento inoltre, disciplina i criteri di cui al punto 1, in applicazione dell'art.15 comma 6 della legge regionale 2/2003, che attribuisce ai Comuni il compito di individuare i parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni che costituiscono misure di contrasto alla povertà e sostegno del reddito (art.5, 4° comma, lettera l legge 2/2003).

1.3 Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

2.1 Gli interventi di sostegno economico sono assunti al fine di contrastare la povertà e l'emarginazione sociale, attraverso percorsi personalizzati volti a favorire il contenimento del disagio e l'acquisizione dell'autonomia.

2.2 I contributi economici costituiscono uno degli strumenti a disposizione del Servizio Sociale orientato alle attività di prevenzione, protezione, integrazione e attivazione del cittadino e/o nuclei familiari in situazioni di disagio.

2.3. I contributi economici hanno carattere temporaneo. Il ricorso all'erogazione di contributi economici deve essere limitato alle situazioni in cui non sia possibile o sia inappropriata l'attivazione di altri interventi.

2.4 I contributi economici sono concessi in seguito all'accertamento dello stato di bisogno e alla definizione di **un progetto assistenziale individualizzato** da parte del Servizio Sociale.

ART. 3 – DESTINATARI

3.1 I destinatari degli interventi economici, di cui al presente Regolamento, sono i cittadini residenti nel Comune di Guastalla, come individuati dalla normativa vigente, che si trovino in uno stato di bisogno accertato dal Servizio Sociale. In particolare: anziani di età uguale o superiore a 65 anni fragili/non autosufficienti, adulti non ricollocabili al lavoro per età o per situazioni personali di multi problematicità, adulti fragili e/o con problematiche sanitarie, adulti con modalità di vita marginali/assenza di dimora stabile, nuclei familiari/genitori soli con figli minori in condizione di grave precarietà economica.

3.2 Sono destinatari, eccezionalmente, anche persone non residenti che sono state segnalate ai Servizi Sociali per giustificati e gravi motivi qualora si verifichino inderogabili e temporanee necessità socio-assistenziali che richiedano interventi non differibili, e le persone straniere presenti sul territorio, anche nelle more della definizione dei procedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di immigrazione (T.U. Immigrazione, D. Lgs. 286/1998 e successive direttive applicative del Ministero dell'Interno).

3.3 Nel caso di interventi erogati a cittadini non residenti nel Comune, ma residenti in Italia, il Comune di Guastalla, nei limiti di legge, deve attivarsi per la rivalsa dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza fatte salve le situazioni di indifferibilità previste dalla Legge.

ART. 4 – DEFINIZIONI

4.1 Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per Servizi Sociali: il complesso organizzato di risorse umani e strumentali cui compete intervenire per la prevenzione e il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini nonché un reinserimento degli stessi qualora si trovino in una situazione di bisogno e disagio sociale.

b) per equipe del Servizio Sociale: il gruppo di lavoro composto da tutte le professionalità del Servizio Sociale del Comune di Guastalla (Responsabile di Settore, Assistenti Sociali, operatore di Sportello Sociale, funzionario giuridico amministrativo) finalizzato a valutare e intervenire nelle situazioni in carico al Servizio.

c) per richiedente: la persona che richiede l'intervento. Può essere persona diversa dal soggetto che si trova in situazione di disagio.

d) per accesso ai servizi: il momento in cui il cittadino si rivolge ai Servizi Sociali.

e) per presa in carico: l'instaurarsi della relazione professionale con Servizi Sociali.

f) per nucleo familiare: il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei contributi economici di cui al presente regolamento deve intendersi, di norma, quello definito dall'art. articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, coincidente con lo stato di famiglia anagrafico, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del DPCM 15/2013 (ed eventuali successive modifiche e integrazioni) che potranno essere adottate anche in corso di vigenza del presente Regolamento.

ART. 5 – STATO DI BISOGNO

5.1 Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale ovvero il titolo che consente l'accesso ai contributi economici oggetto del presente regolamento.

5.2 Per stato di bisogno si intende un insieme di povertà di beni materiali, di competenze, di possibilità e capacità, sia assolute che relative, che si combinano in situazioni di fragilità personali multidimensionali e complesse, le quali conducono alla privazione ed all'esclusione sociale del soggetto, incidendo sulla libera determinazione a contrattare.

5.3 L'accertamento dello stato di bisogno prevede:

- l'analisi della situazione economica dell'utente attraverso

- a) l'attestazione ISEE in corso di validità con particolare attenzione alla situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare;
- b) il possesso di autoveicoli e motoveicoli di tutti i componenti del nucleo familiare;
- c) i movimenti bancari degli ultimi 6 mesi di tutti i componenti del nucleo familiare;
- d) il contratto di affitto (nel caso di utente in locazione) o la situazione contabile del mutuo (in caso di utente con proprietà immobiliare);
- e) eventuale iscrizione al Centro per l'Impiego;
- f) le ultime 3 buste paga per tutti i componenti del nucleo familiare che svolgano un lavoro dipendente e/o l'ultima dichiarazione dei redditi per tutti i componenti del nucleo familiare che svolgono lavoro autonomo;
- g) eventuali finanziamenti e prestiti contratti;

- la valutazione di eventuali redditi non assoggettabili ai fini IRPEF, e pertanto non rientranti nell'attestazione ISEE quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'assegno unico universale, reddito di inclusione, assegno di cura, pensioni di invalidità, assegno di frequenza, ecc. ;

- la possibilità di attivare risorse personali e familiari;

ART. 6 – ATTESTAZIONE ISEE

6.1 Hanno accesso agli interventi economici di cui al presente Regolamento, secondo le modalità descritte in seguito per le diverse tipologie di contributo, i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e appartenenti a nuclei familiari che si trovino in una condizione di disagio socio-economico valutato

attraverso il calcolo dell'Indicazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 (e ss.mm.ii.).

6.2 Ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013 l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è lo strumento di valutazione della situazione economica fatta salva la facoltà degli enti locali di prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificatamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari.

6.3 Per accedere al contributo economico, l'utente deve essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità.

6.4 Nel caso l'attestazione ISEE presenti omissioni o difformità o il nucleo familiare individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica non sia corrispondente a quello anagrafico o comunque corretto in base alla normativa ISEE vigente, il Servizio Sociale ha facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE corretta e completa.

6.5 Periodicamente la Giunta Comunale fissa gli importi ISEE in base ai quali i destinatari dei contributi di cui al presente Regolamento, con riferimento al progetto personalizzato, condiviso e sottoscritto dall'utente, possono presentare richiesta di contributo.

6.6 L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni presentante

- quando ravvisi elementi contraddittori nella dichiarazione
- quando risulti incongruente il reddito ISEE in relazione alle informazioni in possesso del Servizio
- quando il valore dell'ISEE è pari a zero
- ogni qualvolta lo ritenga doveroso

6.7 La soglia di accesso ISEE non rappresenta un requisito di automatico diritto al contributo il quale è comunque subordinato alla sussistenza della residenza anagrafica nel Comune di Guastalla, all'accertamento dello stato di bisogno e alla predisposizione da parte del Servizio Sociale, e in accordo con il cittadino interessato, di un progetto assistenziale individualizzato.

ART. 7 – REQUISITI PER PRESA IN CARICO

7.1 I criteri chiamati ad orientare le valutazioni professionali di competenza del Servizio Sociale sono graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, secondo gli elementi indicati di seguito ed in particolare:

- a) capacità economica basata sul valore ISEE secondo la normativa vigente;
- b) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia e, più in generale, della rete della persona;
- c) le condizioni di salute debitamente documentate;
- d) la situazione abitativa;
- e) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare, con particolare attenzione ai nuclei con figli minori soprattutto se monogenitoriali;
- f) la capacità di autodeterminazione e di riattivazione delle risorse personali, familiari e sociali.

ART. 8 – DEFINIZIONE DI PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO

8.1 L'intervento dei Servizi Sociali mediante la concessione di un contributo economico necessita della definizione congiunta tra il servizio sociale e l'interessato di un progetto assistenziale individualizzato,

ovvero di un percorso d'aiuto personalizzato volto a superare la situazione di disagio e a stimolare nel richiedente le capacità di crescita nella risoluzione dei propri problemi.

8.2 Per "Progetto Assistenziale Individualizzato" si intende lo strumento, redatto dalle Assistenti Sociali, attraverso il quale il soggetto interessato e/o la famiglia concordano con il Servizio obiettivi, interventi (ad esempio l'inserimento lavorativo, percorsi formativi, ricerca alloggiativa, ecc...), strategie operative, tempi di realizzazione, impegni reciproci, verifiche al fine di superare/migliorare la condizione di disagio sociale ed emarginazione nonché di prevenire una situazione di ulteriore aggravamento.

8.3 In seguito all'accertamento dello stato di bisogno e della situazione reddituale e patrimoniale, l'Assistente Sociale responsabile del caso redige il progetto assistenziale individualizzato che deve definire:

- gli obiettivi assistenziali
- i tempi di realizzazione
- le risorse attivabili nella rete familiare e relazionale del soggetto
- gli interventi pubblici idonei e disponibili
- le modalità di erogazione
- i tempi di verifica dell'intervento

8.4 La definizione del progetto assistenziale individualizzato può prevedere il concorso anche di soggetti terzi, enti ed operatori di servizi specialistici.

8.5 Il Progetto Assistenziale Individualizzato viene sottoscritto dalle parti, previa presentazione di richiesta di intervento, e diventa un vero e proprio contratto sociale. La partecipazione attiva e responsabile della persone/famiglia si attua attraverso l'assunzione di un impegno condiviso che viene formalizzato nel progetto attraverso la sottoscrizione tra le parti.

ART. 9 – CONTRIBUTO ECONOMICO: ISTRUZIONE DELLA PRATICA E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

9.1 L'avvio del procedimento avviene su istanza di parte mediante la compilazione di apposita modulistica, predisposta a cura del Servizio interessato. A tal fine il richiedente deve presentare tutta la documentazione prevista così come indicato all'art. 5. Ove consentito le dichiarazioni possono essere rese sotto forma di autocertificazione redatta in modo tale da consentire il successivo controllo amministrativo.

9.2 L'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza decorre dalla sua registrazione al Protocollo dell'Ente e si conclude di norma entro i 60 giorni successivi con l'accettazione, il rifiuto o il rinvio dell'istanza. La decorrenza del suddetto termine è sospesa qualora venga richiesta dall'Ufficio preposto ulteriore documentazione ai fini dello svolgimento del procedimento o si renda necessaria ulteriore attività di accertamento

9.3 Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria e delle valutazioni di cui all'art 7 conformemente alle disposizioni del presente regolamento e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

9.4 Conclusa la fase istruttoria, la pratica passa all'esame dell'Equipe del Servizio Sociale che ha il compito di:

- esaminare le richieste di beneficio economico corredate di tutta la documentazione prevista (come indicato all'art. 5.3 del presente Regolamento) e/o l'eventuale Progetto Assistenziale Individualizzato predisposto dagli assistenti sociali (così come definito all'art. 8 del presente Regolamento);
- esprimere in merito il proprio parere proponendo, in caso di accoglimento, l'entità del contributo.

L'Equipe si riunisce di norma a cadenza mensile e redige un verbale delle valutazioni con natura provvedimentale che viene trasmesso al Responsabile di Settore competente per i successivi adempimenti.

9.5 Il Servizio Sociale informerà il richiedente per iscritto sull'esito della domanda di contributo economico.

9.6 L'importo del contributo assegnato viene stabilito con determinazione dirigenziale. L'importo complessivo erogabile si differenzia a seconda della tipologia di contributo, come esplicitato negli articoli successivi.

ART. 10 – PARENTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI

10.1 L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti esclude, di norma, la fruizione di interventi e/o benefici economici da parte dell'Amministrazione Comunale. Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nell'ordine di cui all'art. 433 e ss. del Codice Civile. È compito dei Servizi Sociali informare la persona ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l'Amministrazione Comunale pone al proprio intervento.

10.2 Sulla base del presente Regolamento non viene considerato obbligato al mantenimento il parente il cui nucleo familiare sia titolare di un ISEE inferiore al valore fissato periodicamente dalla Giunta Comunale di cui all'art. 6.5. Si precisa inoltre che la valutazione della rete familiare del nucleo beneficiario, ai fini della verifica della reale impossibilità degli obblighi per legge a prestare alimenti a sostegno dei propri congiunti, verrà effettuata tenendo conto non solo della situazione economica ma anche di quella socio relazionale e sanitaria.

10.3 L'Amministrazione si riserva tuttavia di provvedere ad erogare interventi economici, in presenza di parenti obbligati per legge, qualora si ravvisi che il diniego da parte del Comune possa esporre la persona/famiglia ad una situazione di grave rischio, fatte salve le successive operazioni di rivalsa a carico degli obbligati.

ART. 11 – TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI

11.1 Il presente regolamento disciplina le seguenti tipologie di contributi:

- contributi individuali straordinari
- integrazione retta servizi
- integrazione retta strutture
- accesso all'Emporio Solidale
- contributi a indigenti per spese funebri

ART. 12 – CAUSE DI ESCLUSIONE, SOSPENSIONE E REVOCA

12.1 Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPCM 159/2013 rappresenta causa di esclusione dagli interventi economici il possesso da parte del nucleo familiare:

- a) di patrimonio mobiliare (calcolato ai sensi del DPCM 159/2013) di valore superiore a quello definito periodicamente con provvedimento di Giunta Comunale di cui all'art. 6.5
- b) di patrimonio immobiliare (calcolato ai sensi del DPCM 159/2013) di valore superiore a quello definito periodicamente con provvedimento di Giunta Comunale di cui all'art. 6.5, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà e non appartenente alle categorie catastali A1 o A8 o A9;
- c) dei seguenti beni mobili registrati:
 - uno o più veicoli di potenza massima superiore a 185 kw;
 - uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500cc (o di potenza equivalente);
 - camper, ad eccezione di quelli adibiti a uso abitativo;

- uno o più natanti o barche da diporto;

12.2 Sono di norma esclusi dall'assistenza economica le persone o le famiglie che rientrino in una o più delle seguenti condizioni:

- Valore ISEE superiore alle soglie definite periodicamente dalla Giunta Comunale di cui all'art. 6.5;
- presentazione di attestazione ISEE con difformità e omissioni e/o dichiarazioni sostitutive mendaci;
- proprietà di beni immobili, con esclusione dell'abitazione di residenza in cui il beneficiario e/o il nucleo familiare risiede e abita stabilmente;
- esistenza di parenti obbligati per legge a prestare alimenti, che siano in grado di provvedervi;
- mancata presentazione di idonea e completa documentazione;
- mancata adesione del richiedente al progetto assistenziale individualizzato proposto dal Servizio Sociale;
- accertamento di un tenore di vita effettivo in contrasto con la definizione di stato di bisogno, indipendentemente dalla situazione economica dell'interessato.

12.3 Costituiscono inoltre motivo di sospensione/revoca dell'intervento economico, relativamente ai componenti del nucleo familiare, le seguenti situazioni:

- rifiuto di offerte di lavoro;
- cessazione volontaria di un'attività lavorativa;
- assenza di comportamenti attivi nella ricerca del lavoro;
- rifiuto/abbandono di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo qualora fosse un obiettivo del progetto assistenziale individualizzato;
- mancato rispetto degli impegni concordati nel progetto personalizzato sottoscritto in merito a quanto definito circa la ricerca ed il mantenimento di un'attività lavorativa;
- venir meno dei requisiti che avevano giustificato l'assegnazione del contributo;
- trasferimento/decesso del beneficiario del contributo.

ART. 13 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO

13.1 L'importo del contributo economico è determinato sulla base della proposta di intervento formulata dall'Equipe del Servizio Sociale all'interno del progetto assistenziale individualizzato avvalendosi delle diverse tipologie di intervento elencate all'art. 11.

ART. 14 – CONTRIBUTI INDIVIDUALI STRAORDINARI E INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI

14.1 I contributi individuali straordinari possono avere carattere continuativo e periodico e, pertanto, possono avere una erogazione una-tantum o erogati per un arco temporale di medio/lungo periodo. Sono erogati per le seguenti finalità:

- autonomia abitativa (utenze, affitto, spese condominiali, inserimento temporaneo e straordinario in strutture ricettive);
- integrazione del reddito familiare;
- spese sanitarie e socio-sanitarie;
- diritto allo studio;
- sostegno alla domiciliarità per le persone anziane;

14.2 Possono accedere al contributo quei nuclei familiari che versino in condizione di forte disagio economico sulla base della documentazione raccolta e della valutazione dell'assistente sociale.

14.3 Possono accedere al contributo i richiedenti che abbiano i requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

14.4 Le modalità di erogazione del contributo sono condivise con l'utente all'interno del progetto assistenziale individualizzato e possono prevedere anche quietanze a soggetti terzi. Le erogazioni possono essere dilazionate nel tempo o liquidate in un'unica soluzione.

14.5. Non verranno concessi contributi a copertura di posizioni debitorie nei confronti di Enti Pubblici e/o per il pagamento di tasse e imposte.

14.6 Relativamente ai requisiti per la presa in carico, alle cause di esclusione sospensione e revoca si rimanda a quanto previsto dagli articoli specifici del presente Regolamento.

14.7 Relativamente ai contributi per l'inserimento al Centro Diurno o per l'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare, si rimanda al successivo articolo 15.

ART. 15 – INTEGRAZIONE RETTE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO, CENTRO DIURNO E PRESTAZIONE ASSISTENZIALE DOMICILIARE

15.1 L'utente è tenuto al pagamento integrale dei costi di inserimento nella Casa Residenza Anziani, nel Centro Diurno e per le prestazioni di assistenza domiciliare nei tempi, nei modi e secondo le tariffe preposte dagli organi competenti.

15.2 Laddove l'utente, facendo riferimento alle proprie entrate e al proprio patrimonio, non fosse in grado di sostenere le spese ma abbia parenti in linea retta entro il primo grado (coniuge – figlio – genitore), questi sono tenuti a compartecipare ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DPCM 159/2013 e all'art. 433 e ss. del Codice Civile, in ragione della loro situazione economica desunta dall'ISEE in corso di validità secondo le rispettive possibilità economiche. Il Servizio Sociale non interviene in merito al criterio di ripartizione delle spese tra i familiari.

15.3 Qualora l'utente e/o i parenti in linea retta entro il primo grado (coniuge - figlio - genitore), tenuti al pagamento dei costi ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DPCM 159/2013 e all'art. 433 del Codice Civile, si trovasse nell'impossibilità di provvedere autonomamente al pagamento della retta, possono presentare una richiesta di contributo specifico. Alla richiesta dovranno essere obbligatoriamente allegate l'attestazione ISEE e tutta la documentazione di cui all'art. 5.3 relativamente all'utente e a tutti i parenti in linea retta entro il primo grado.

15.4 Nel caso in cui i parenti in linea retta entro il primo grado non partecipassero al pagamento della retta di ospitalità pur essendone capaci economicamente, il servizio agirà per vie legali.

15.5 L'utente richiedente concorre alla copertura dei costi con tutte le risorse di reddito o emolumenti a qualsiasi titolo percepiti e da chiunque erogati, al netto delle imposte dovute. Pertanto l'integrazione della retta verrà erogata solo qualora il patrimonio mobiliare dell'utente, desunto dall'attestazione ISEE, sia inferiore a € 2.000,00.

15.6 Se l'utente ha proprietà immobiliari, l'integrazione non può essere concessa qualora

- a. l'abitazione di residenza non sia occupata
- b. l'abitazione di residenza sia data in locazione
- c. possesso di altri immobili

15.7 Se l'utente non ha parenti in linea retta entro il primo grado, l'importo della eventuale quota di integrazione della struttura, definita di volta in volta a seconda delle sue disponibilità economiche calcolando la differenza tra il valore del costo e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale detratto il valore spettante per le spese personali, viene stabilita con determinazione dirigenziale e viene erogata direttamente alla struttura ospitante.

15.8 Qualora il richiedente entrasse in disponibilità di ulteriori beni o redditi, questi verranno direttamente utilizzati per il pagamento della retta. In tal caso il Comune potrà aggiornare o ridefinire l'importo del contributo economico.

15.9 E' fatto obbligo all'utente o al suo Rappresentante di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale novità riguardanti le proprie entrate o disponibilità patrimoniali, mobiliari e immobiliari, intervenute successivamente al conteggio del contributo.

15.10 La richiesta di integrazione della retta per coloro che già ne beneficiano dovrà essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno per ottenere il contributo dal mese di gennaio dell'anno successivo. Se la richiesta e la documentazione obbligatoria non sono presentate entro la scadenza, il contributo, qualora fosse accordato, verrà erogato a partire dalla conclusione dell'istruttoria.

15.11 Per le richieste di nuovi ingressi in struttura, il contributo ad integrazione della retta di ospitalità verrà erogato mensilmente al termine dell'istruttoria.

15.12 Il Responsabile, a conclusione dell'istruttoria, adotta il provvedimento e ne dà comunicazione all'utente e al suo eventuale Rappresentante e/o ai nuclei interessati alla compartecipazione oltre che alla struttura ospitante.

15.13 Relativamente ai requisiti per la presa in carico, alle cause di esclusione sospensione e revoca si rimanda a quanto previsto dagli articoli specifici del presente Regolamento.

ART. 16 – ACCESSO ALL'EMPORIO SOLIDALE

16.1 L'Emporio Solidale è un progetto di solidarietà che nasce con la finalità di contrastare la crescente povertà ed è rivolto alle famiglie che si trovano in condizioni di temporanea indigenza e fragilità alle quali viene data la possibilità di accedere gratuitamente ai beni di prima necessità. La solidarietà, la lotta allo spreco, la responsabilità sociale e l'inclusione sono i valori che contraddistinguono l'Emporio.

16.2 E' possibile accedere all'Emporio Solidale presentando domanda su apposito modulo allo Sportello Sociale del Comune completo di tutta la documentazione attestante lo stato di bisogno (come indicato nell'art. 5 del presente Regolamento).

16.3 Requisito indispensabile per accedere all'Emporio Solidale è il possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità con valore ISEE fissato periodicamente dalla Giunta Comunale.

16.4 Possono accedere all'Emporio anche quei nuclei familiari che, in possesso dei requisiti, hanno posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

16.5 Qualora un nucleo familiare non possieda tutti i requisiti per accedere all'Emporio solidale ma il Servizio Sociale relaziona lo stato di bisogno, quel nucleo potrà usufruire dell'Emporio per un periodo massimo di un mese al termine del quale, per poter riottenere il servizio, dovrà presentare tutta la documentazione necessaria.

ART. 17 – FUNERALE GRATUITO

17.1 Il funerale è, di norma, a carico dei familiari.

17.2 Il funerale è gratuito è assicurato ai cittadini indigenti (privi di redditi o di mezzi economici) che appartengano a una famiglia anch'essa indigente o per i quali ci sia disinteresse da parte dei familiari.

Il funerale gratuito è riservato alle cittadine e ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- persone residenti e decedute a Guastalla;
- persone residenti a Guastalla e decedute in un altro Comune, che verificherà con il Comune di Guastalla la presenza delle condizioni previste per l'assunzione degli oneri a carico comunale;
- persone residenti fuori Comune ma decedute a Guastalla ; in tal caso gli oneri del servizio funebre e della sepoltura saranno a carico del Comune di residenza, che stabilirà i requisiti previsti per beneficiare del funerale gratuito.

17.3 Sono considerati indigenti:

- la persona defunta con un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore alla soglia definita dalla Giunta Comunale ;
- la persona defunta che al momento del decesso è ricoverato in una struttura socio-assistenziale con oneri totalmente a carico dell'Amministrazione comunale.

17.4 Sono considerati in stato di bisogno i famigliari della persona defunta (coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta di primo grado, fratello e sorella) che dichiarano un valore reddituale annuo complessivo lordo, riferito al nucleo familiare di rispettiva appartenenza, pari o inferiore a quanto determinato dalla Giunta Comunale e risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o, in assenza, dall'ultima Certificazione unica disponibile .

17.5 Nel caso di cittadine e cittadini stranieri non residenti in Italia lo stato di bisogno deve essere attestato dal Consolato del Paese di appartenenza.

17.6 Il disinteresse della famiglia si determina con l'assenza - entro trenta giorni dal decesso - di comportamenti e attività necessarie alla sepoltura.

17.7 Il Comune si rivale sugli eredi legittimi e testamentari del defunto che non abbiano pagato le spese funebri.

17.8 Per beneficiare del servizio funebre a carico del Comune è necessario che un parente o una persona interessata si rivolga ai Servizi Sociali subito dopo il decesso.

Il funerale gratuito avviene in una forma che ne assicura il decoro e comprende:

- a) Cofano per inumazione completo di accessori, materassino biodegradabile e barriera oppure cofano per tumulazione completo di accessori, materassino biodegradabile e valvola
- b) Servizio funebre:
 - sistemazione del cadavere nel feretro
 - necroforato
 - disbrigo pratiche compresi diritti d'agenzia e marche da bollo
 - trasporto all'interno del Comune con carro funebre

17.9 Quando siano riferibili alla persona defunta indigente e appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, sono gratuiti e posti in carico al Comune anche l'esumazione ordinaria eseguita d'ufficio e il conferimento dei resti ossei nell'ossario comune.

ART. 18 – CONTROLLI

18.1 L'Amministrazione Comunale, per il tramite dei suoi uffici, provvede ad ogni opportuna verifica e, per tutta la durata dell'erogazione degli interventi economici di cui al presente Regolamento, disporrà la vigilanza e la verifica sulla regolare erogazione dei contributi, sul permanere dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni che ne hanno giustificato l'adozione del provvedimento di approvazione, disponendo eventuali atti di revoca o di modifica dei benefici a causa del mutare delle condizioni e dei presupposti medesimi.

18.2 Gli uffici preposti cureranno l'effettuazione dei controlli prescritti ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e ad effettuare controlli da parte della Guardia di Finanza e degli altri soggetti preposti. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000. I dati dichiarati potranno essere comunicati alla Guardia di Finanza e all'Autorità Giudiziaria.

18.3 Il Comune di Guastalla si riserva di effettuare ulteriori controlli anche a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'erogazione dei benefici economici, anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza o con altri organismi in possesso di informazioni utili.

18.4 Il Comune di Guastalla potrà richiedere ulteriore documentazioni a supporto delle dichiarazioni rese e, qualora il cittadino si rifiuti di presentare la documentazione richiesta, decade dal beneficio. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 (e ss.mm.ii.), il Comune di Guastalla, in sede istruttoria, potrà chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni, potrà esperire ulteriori accertamenti e ordinare l'esibizione di documenti atti a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità dei dati dichiarati, oltreché finalizzati alla correzione di errori materiali o di modesta entità.

18.5 Nel caso venga accertata l'erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento dell'indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme. Per l'eventuale riscossione coattiva il Comune applica la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici, anche avvalendosi di soggetti appositamente incaricati. Le persone e le famiglie che abbiano indebitamente riscosso i contributi o abbiano usufruito delle forme di sostegno di cui al presente Regolamento sulla base di dichiarazioni mendaci, o perdita di requisiti, sono tenute a rimborsare con effetto immediato le somme introitate e/o quelle derivanti dalle forme di sostegno ricevute come da quantificazione degli uffici comunali, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice penale per false dichiarazioni.

ART. 19 – ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

19.1 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato da chiunque abbia un interesse personale ed attuale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

19.2 I dati personali verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del procedimento amministrativo di assistenza economica.

19.3 Il Comune di Guastalla periodicamente verifica la pertinenza dei dati raccolti, la loro necessità, la non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, provvedendo ad eliminare quelli che risultassero superflui o non pertinenti.

19.4 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Guastalla (con sede in Piazza Mazzini n.1 - telefono 0522/839711) è il Titolare dei dati personali e si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai richiedenti dell'intervento economico. Tutti i dati forniti sono trattati solo per le finalità connesse e strumentali al procedimento di assistenza economica, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Guastalla è Avv. Corà Nadia Via San Martino 8/B – 46049 Volta Mantovana (MN). Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini e tempi della presente procedura.

ART. 20 - DEROGHE

20.1 Eventuali casi particolari, che presentano condizioni di grave difficoltà e che non possono essere valutati secondo i criteri descritti dal presente Regolamento, potranno essere esaminati da parte della Giunta Comunale previa relazione del Servizio Sociale e, comunque, solo dopo che sia stata presentata la documentazione necessaria per l'istruttoria.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

21.1 Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alle normative vigenti in materia.

21.2 Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione

21.3 Il presente Regolamento si applica alle richieste presentate successivamente a tale data. Per gli utenti che beneficiano già di un contributo ad integrazione retta di mantenimento in struttura a ciclo continuativo, centro diurno e prestazioni assistenziali domiciliari e che abbiano già fatto domanda all'entrata in vigore del presente Regolamento, usufruiranno del contributo già concesso fino al 31/12/2025.

21.4 La Giunta Comunale periodicamente aggiorna gli importi e i limiti di reddito e può, sulla base di specifica istruttoria, volta a valutare gli impatti economico-finanziari delle scelte assunte, aggiornare/modificare con riferimento agli interventi economici la soglia ISEE di accesso, i limiti del patrimonio mobiliare e immobiliare, gli importi massimi erogabili oltre i limiti ISEE dei parenti tenuti agli alimenti.